

*Ai Presidenti e ai componenti
- della VII Commissione del Senato*

- della VII e della XII Commissione della Camera dei Deputati

ROMA, 9 luglio 2019

Oggetto: Proposte Anief di modifica - integrazioni al Parere relativo all'ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE relativo a “*Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (86)*”

La scrivente O. S.,

in merito all'esame dell'Atto n. 86 del Governo in oggetto e alla richiesta di specifica audizione inevasa, chiede che nel parere parlamentare siano espresse, almeno le seguenti condizioni:

- all'articolo 3, comma 1, aggiungere il seguente periodo “, e nel novero di un massimo di 20 alunni per classe, in presenza di iscrizione di alunno con handicap grave e certificato, in ogni ordine e grado, e nel rispetto dei principi enunciati nella sentenza n. 80 del 26 febbraio 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, I Serie Speciale, n. 9 del 3 marzo 2010. A tal fine, a partire dall'anno scolastico 2019/2020, sono rivisti con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i criteri di determinazione dell'organico di diritto su posti di sostegno attivato al fine di coprire il 100% della dotazione organica di sostegno complessivamente presente nell'anno scolastico precedente. Conseguentemente, L'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, è abrogato.”;
- All'articolo 3, comma 2, lettera b), sostituire le parole “fermo restando il limite alla” con le parole “aumentando del 10 per cento la”;
- All'articolo 3, comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole “fermo restando, l'introduzione nell'organico di diritto del personale della scuola dei ruoli di assistente all'autonomia e alla comunicazione”;

- All'articolo 6, al comma 2, lettera d), inserire la parola *“vincolante, anche in deroga alla dotazione organica complessivamente autorizzata,”* prima delle parole *“del numero di ore di sostegno”*;
- All'articolo 7, alla fine del comma 1 dell'articolo 8 introdurre le seguenti parole *“fermo restando il diritto dell'alunno all'iscrizione all'ultimo anno della scuola secondaria nel caso in cui non svolga prove equipollenti a quelle ordinarie e consegua l'attestazione di credito formativo”*;
- All'articolo 9, alla fine del comma 1 dell'articolo 10, introdurre il seguente testo *“nel rispetto delle ore di sostegno richieste nel PEI, anche in deroga all'organico complessivamente autorizzato”*;
- All'articolo 11, inserire il punto 2: *“All'articolo 14, comma 4, inserire le seguenti parole “fermo restando la valutazione del servizio a tempo determinato su posti di sostegno con il possesso del relativo titolo di specializzazione, purché pari ad almeno 180 giorni per anno scolastico ovvero ininterrottamente prestato almeno dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini od esami finali, nelle domande di mobilità del personale di ruolo ai fini del superamento del vincolo quinquennale di permanenza su posto di sostegno”*.

Motivazione

Le presenti condizioni nascono dalla necessità di adeguare l'organico di fatto – posti in deroga – all'organico di diritto nel rispetto della giurisprudenza nazionale, di introdurre l'organico potenziato per il personale ata (+ 10%), di stabilizzare il personale addetto ai servizi di assistente all'autonomia e alla comunicazione, di chiarire la diretta corrispondenza tra ore di sostegno richieste dal dirigente scolastico in base a quanto indicato nel PEI e assegnate dagli UU.SS.RR., di garantire la ripetizione dell'anno finale nella scuola secondaria in presenza di mero attestato, di chiarire la diretta valutabilità del servizio pre-ruolo svolto su posti di sostegno nella mobilità volontaria del personale a tempo indeterminato.